

Integrale

①

Dott. VALENTINA RUBERTELLI
Via Campanini N. 1, 430824-441113
REGGIO EMILIA

Repertorio N. 24957

Raccolta N. 4349

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' DI CAPITALI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue dicembre duemilatre, in Reggio Emilia e nel
mio studio

22-12-2003

Innanzi a me Dr. VALENTINA RUBERTELLI, Notaio iscritto al
Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in
Reggio Emilia con studio alla Via Campanini N. 1, senza
l'intervento dei testimoni, avendovi la parte, con il mio
consenso, rinunciato,

E' PRESENTE

Il "COMUNE DI CAVRIAGO" con sede in Cavriago (RE), Piazza Don
G. Dossetti N. 1, contraddistinto dal N. 00446040354 di codice
fiscale, in persona di

LORIANA PATERLINI, insegnante, nata a Boretto (RE), il giorno
18 marzo 1955, nella qualità di Sindaco e legale rappresen-
tante dell'Ente, domiciliata per la carica presso la sede
sociale ed al presente atto autorizzata in virtù di delibere
del Consiglio Comunale del 9.12.2003 n.65 e del 17.12.2003 n.
69.

Dell'identità personale della costituita, rappresentante di
Ente con sede in Italia, io Notaio sono certo.

La stessa mi richiede di ricevere il presente atto, regolato
dai patti che seguono.



ARTICOLO 1

Il "COMUNE DI CAVRIAGO"

COSTITUISCE

una Società a Responsabilità Limitata con unico socio con:

* denominazione: "Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" - Società a Responsabilità Limitata" abbreviabile in "Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.";

* sede: Cavriago (RE), Via Guardanavona 9;

* capitale sociale: Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero);

* durata: 31/12/2050;

* oggetto: l'attività di formazione professionale, ricerca e consulenza orientativa, con particolare riferimento all'innovazione della Pubblica Amministrazione e allo sviluppo dell'occupazione, anche intesa come creazione di lavoro autonomo o d'impresa. Per attività di formazione professionale è da intendersi ogni intervento di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione, aggiornamento, realizzati con metodologia in presenza e/o a distanza e modalità corsuali o individualizzate. Per il raggiungimento di questo scopo, la società potrà:

* prestare servizi di orientamento, finalizzati a garantire alle persone un qualificato accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione, formazione e lavoro;

* attuare tirocini formativi, finalizzati a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro o la riconversione professionale;

* accreditarsi quale organismo idoneo alla gestione di iniziative formative nell'ambito di bandi provinciali e regionali, finanziate con risorse pubbliche;

* stipulare convenzioni, anche con enti pubblici territoriali, al fine di dotarsi di capacità logistiche specifiche, il tutto meglio specificato nell'articolo 4 dello Statuto Sociale allegato sub "A".

ARTICOLO 2

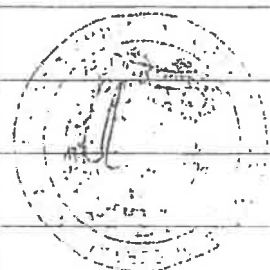
Negli atti e nella corrispondenza della società sarà indicato che essa è ad unico socio e ciò a norma dell'ultimo comma dell'art. 2250 c.c..

Allorquando sarà ricostituita la pluralità dei soci, l'organo amministrativo provvederà a depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle Imprese e ciò a norma dell'art. 2475 bis del c.c..

ARTICOLO 3

La società è attualmente retta dal presente atto e dallo statuto che si allega sotto la lettera "A".

Le parti, in considerazione della entrata in vigore dei decreti Legislativi attuativi della Legge 3 ottobre 2001 n. 366, convengono che il funzionamento della società, a partire dal 1° gennaio 2004 (ovvero dalla diversa data di ufficiale entrata in vigore di detta riforma), sia regolato compiutamente dalla nuova normativa e dalle norme contenute nello statuto che, ora per allora, si allega al presente atto sotto la



lettera "B"; le parti precisano, altresì, che lo stesso è destinato ad avere efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data di detta entrata in vigore, in cui sarà iscritto nel Registro delle Imprese, con contestuale deposito del medesimo nella sua nuova versione.

ARTICOLO 4

Il capitale sociale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) viene interamente sottoscritto dal "COMUNE DI CAVRIAGO". A norma del penultimo comma dell'art. 2476 c.c., presso la BIPOP-CARIRE, sede di Cavriago (RE), come risulta dalla ricevuta in data 15 dicembre 2003, che in copia si allega con la lettera "C" - è stato depositato l'intero importo del capitale sociale pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) alla cui riscossione viene delegata fin d'ora LUCREZIA CHIERICI.

ARTICOLO 5

A norma dell'art. 14 dello statuto sociale allegato sub "A", i presenti convengono che, per il momento, la società sia gestita da un Amministratore Unico, in persona di LUCREZIA CHIERICI, nata a Reggio nell'Emilia il 7 settembre 1954, con residenza in Quattro Castella (RE), Via Cavalieri di Vittorio Veneto N. 23/1, Codice Fiscale CHR LRZ 54P47 H223 W

la quale resterà in carica fino alla data della assemblea ordinaria con la quale verrà approvato il bilancio di esercizio 2004 ed alla quale compete anche la rappresentanza della

società.

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2003.

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto e conseguenziali, che si indicano in presumibili Euro 2480,00 (duemilaquattrocentottanta virgola zero) oltre I.V.A., sono a carico della società.

Io Notaio provvederò, contestualmente alla iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, al versamento dei diritti camerali dovuti per l'anno in corso.

I costituiti, inoltre, dichiarano di essere stati da me Notaio edotti in ordine all'obbligo del pagamento dei diritti camerali dovuti per gli anni successivi, nei termini e per gli importi di volta in volta stabiliti dalla Camera di Commercio competente.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "C".

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su fogli due per fasciate cinque, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato,

alla Parte, che lo approva. Firmato:

LORIANA PATERLINI.

VALENTINA RUBERTELLI NOTAIO (SIGILLO)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 24957

RACC. N. 4349.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale

"Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" Società a responsabilità limitata" abbreviabile in "Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l."

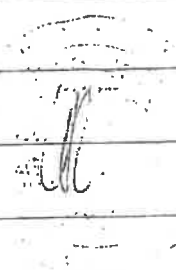
Art.2) La sede della società è fissata in Cavriago (RE) in Via Guardanavona n. 9.

L'assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero e sopprimerle.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società si intende eletto, ad ogni effetto di legge, all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art.3) La durata della società è fissata dalla sua costituzione fino al 31 dicembre 2050, salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento.

Art.4) La società ha per oggetto l'attività di formazione professionale, ricerca e consulenza orientativa, con particolare riferimento all'innovazione della Pubblica Amministrazione e allo sviluppo dell'occupazione, anche intesa come creazione di lavoro autonomo o d'impresa. Per attività di



formazione professionale è da intendersi ogni intervento di
 prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, ricon-
 versione, specializzazione, aggiornamento, realizzati con
 metodologia in presenza e/o a distanza e modalità corsuali o
 individualizzate. Per il raggiungimento di questo scopo, la
 società potrà: _____
 prestare servizi di orientamento, finalizzati a garantire alle
 persone un qualificato accesso alle informazioni sulle op-
 portunità di istruzione, formazione e lavoro; _____
 attuare tirocini formativi, finalizzati a favorire l'inseri-
 mento nel mondo del lavoro o la riconversione professionale; _____
 accreditarsi quale organismo idoneo alla gestione di inizia-
 tive formative nell'ambito di bandi provinciali e regionali,
 finanziate con risorse pubbliche; _____
 stipulare convenzioni, anche con enti pubblici territoriali,
 al fine di dotarsi di capacità logistiche specifiche. _____
 Essa può, inoltre, assumere in via secondaria e sempre in
 funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, con espressa
 esclusione delle attività riservate, ai sensi delle leggi 2
 gennaio 1991 n.1, 5 luglio 1991 n.197 e del decreto legisla-
 tivo 1 settembre 1993 n.385, interessenze e partecipazioni
 anche azionarie in altre società ed enti, anche consortili. _____
 La società può effettuare operazioni di raccolta di risparmio
 presso i propri soci ai sensi della vigente normativa e a
 condizione che le stesse non vengano attuate mediante stru-

ment

mezz

quin

miss

pres

zion

soci

conf

pres

I f

effe

risu

dete

al

risu

Capi

Art..

mila

disp

l'as

Il

Euro

Le

senz

menti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento; non costituiscono raccolta da soci, e sono quindi liberamente effettuabili (purché non collegate all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento), anche non in presenza delle condizioni della normativa, le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempre che tali operazioni non si configurino di fatto come operazioni di raccolta e cioè non presentino i caratteri della abitudinarietà e ripetitività.

I finanziamenti con diritto a restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO II

Capitale Sociale

Art.5) Il Capitale sociale è pari a Euro 30.000,00 (trentamila/00) e potrà essere aumentato o diminuito, salvo quanto disposto dalla legge, una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Il capitale sociale è diviso in quote di ammontare pari ad un Euro o suoi multipli interi.

Le quote sociali non possono essere cedute a qualsiasi titolo senza essere state prima offerte in prelazione agli altri soci

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote dovrà farne preventiva offerta, irrevocabile per trenta giorni, in prelazione agli altri soci, a parità di prezzo, tramite l'Organo Amministrativo, al quale dovrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata, fax o telegramma, tale sua intenzione, indicando la quota che intende alienare, il prezzo offerto e le complete generalità di colui che intende acquistare.

Entro sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione, l'Organo Amministrativo dovrà, con lettera raccomandata, fax o telegramma, darne dettagliata notizia agli altri soci che risultino iscritti nel libro soci alla data del ricevimento della richiesta di alienazione, assegnando loro un termine di quindici giorni dalla data di inoltro della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro tale termine i soci dovranno dichiarare all'Organo Amministrativo, sempre a mezzo raccomandata, fax o telegramma, se intendono esercitare, per l'intera quota offerta, il diritto di prelazione in proporzione alle quote rispettivamente possedute. Ciascun socio può, in eccedenza a quanto sopra esposto ed a titolo conoscitivo per l'Organo Amministrativo, precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggior acquisto di quote, nel caso in cui alcuno dei soci non eserciti il diritto di prelazione.

L'Organo Amministrativo non potrà accettare le offerte di

acquisto in prelazione qualora non coprano l'intera quota offerta.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di alienazione l'Organo Amministrativo dovrà, mediante lettera raccomandata, fax o telegramma, rispondere al socio alienante, indicandogli le generalità dei soci acquirenti che hanno dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione ed autorizzandolo alla vendita prospettata qualora gli altri soci abbiano rinunciato formalmente al diritto di prelazione o non abbiano risposto entro i termini fissati dallo stesso Organo Amministrativo.

Qualora il termine di trenta giorni sopra indicato decorra infruttuosamente, il socio offerente sarà automaticamente libero di cedere la quota offerta all'acquirente indicato.

Il socio alienante che sia stato autorizzato alla vendita, dovrà documentare agli altri soci, ove questi ne facciano richiesta, con mezzo di prova certa (fissato bollato od altro atto ufficiale equipollente) l'avvenuto trasferimento della quota ed il rispetto degli elementi indicati nella lettera di offerta di prelazione.

Qualora non venisse prodotta la richiesta prova certa sopra indicata, ovvero non venisse rispettato almeno uno di tali elementi (ammontare della quota, prezzo offerto, generalità dell'acquirente) il trasferimento deve intendersi inefficace.

La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di di-

diritti reali di godimento su quote della società è ammessa solo

a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la

perdita del diritto di voto da parte del costituente.

E' vietata la costituzione sulle quote della società di di-

ritti reali di godimento, che non avrà comunque alcun effetto

nei confronti della società ove non sia approvata dal Consi-

glio d'Amministrazione.

Tale approvazione non potrà essere rifiutata qualora la ga-

ranzia preveda che, in caso di escussione della garanzia

stessa, siano rispettati i diritti di prelazione previsti da

questo art.5.

Art.6) I soci potranno effettuare versamenti in conto capitale

infruttiferi ed eventualmente rimborsabili, qualora le esi-

genze finanziarie della società lo richiedano.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art.7) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'u-

niversalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in con-

formità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i

soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art.8) L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria,

deve essere convocata dall'Organo Amministrativo nella sede

sociale o altrove, purché sul territorio nazionale, con let-

tera raccomandata o telegramma da spedirsi ai soci, all'in-

dirizzo risultante dal libro soci, almeno otto giorni liberi

prima

Nell'a

l'ora

stess

l'adu

convo

prima

In m

puta

capit

l'int

Art.9

blea

ammir

parer

scri

semp

sede

Spet

dell

semb

Art.

di

loro

dall

prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso dovranno essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza in seconda convocazione. Il giorno della seconda convocazione dovrà essere diverso da quello indicato per la prima.

In mancanza delle comunicazioni suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti tutti gli amministratori e l'intero Collegio Sindacale, ove esista.

Art.9) Ogni socio che abbia diritto a intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da un altro socio, purché non amministratore, sindaco o dipendente della società o da un parente o affine entro il secondo grado, con semplice delega scritta, o da un proprio procuratore o mandatario non socio sempre con delega scritta da conservare agli atti presso la sede sociale.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe in genere e il diritto ad intervenire in assemblea.

Art.10) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di loro assenza, l'assemblea è presieduta da persona nominata dall'assemblea, o dal Vicepresidente o da un membro del Con-

siglio di Amministrazione o dal socio più anziano, _____	Art.
Le deliberazioni dell'assemblea devono essere fatte constatare _____	con
da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato _____	favo
dall'assemblea anche fra i non soci. _____	del
Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, _____	Le
il verbale viene redatto da un Notaio. _____	
Art.11) L'assemblea generale ordinaria si riunirà almeno una _____	Amn
volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'eser- _____	Art
cizio solare per deliberare sugli oggetti stabiliti dalla _____	sce
legge, dallo statuto sociale, dalla sua competenza e su quanto _____	zio
L'Organo Amministrativo riterrà opportuno sottoporre alla sua _____	sce
approvazione. _____	In
L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta il Consiglio di Ammi- _____	car
nistrazione o l'Amministratore Unico lo riterrà opportuno, _____	anc
ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da tanti soci _____	Nom
che rappresentino <u>almeno un quinto del capitale sociale.</u> _____	rer
Quando particolari esigenze lo richiedano, il termine per la _____	ser
convocazione dell'assemblea ordinaria può essere prorogato _____	men
fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. _____	di
Ogni socio ha diritto ad un voto ogni Euro di capitale pos- _____	Art
seduto. _____	nor
Art.12) <u>L'Assemblea ordinaria,</u> sia in prima che in seconda _____	un
convocazione, è validamente costituita quando sia presente o _____	tre
rappresentata la maggioranza del capitale sociale. Essa de- _____	cor
libera a maggioranza assoluta del capitale sociale. _____	Ar

Art.13) L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega i due terzi del capitale sociale.

Le delibere dell'assemblea sono adottate con voto palese.

TITOLO IV

Amministrazione

Art.14) La società è amministrata da un Amministratore Unico, scelto anche tra non soci, o da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di due a non più di cinque membri, scelti anche fra i non soci, eletti dall'Assemblea.

In caso di nomina dell'Amministratore Unico, questi durerà in carica fino a dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, anche non ricorrendo motivi di giusta causa.

Nominandosi invece un Consiglio di Amministrazione, esso durerà in carica a tempo indeterminato, sino a revoca dell'assemblea, o per la durata fissata dall'assemblea stessa; i suoi membri sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Art.15) Ove sia eletto, il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente; può, inoltre, nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri e le facoltà.

Art.16) Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la

sedesociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il

Presidente ne ravvisi la necessità o che ne sia fatta domanda

da uno dei Consiglieri.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente o da chi ne fa le

vece con avviso da inoltrarsi, a mezzo lettera raccomandata,

fax o telegramma, almeno tre giorni prima di quello fissato

per l'adunanza, agli amministratori e, se nominati, ai sindaci

effettivi.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche

telefonicamente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della

maggioranza degli amministratori in carica, se precedute da

formale avviso di convocazione; in caso contrario, le riunioni

sono valide se sono presenti tutti gli amministratori e, se

nominati, tutti i sindaci effettivi. Le deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza asso-

luta. In caso di parità la mozione è respinta.

Il Consiglio nomina un Segretario, il quale può essere scelto

anche al di fuori dei suoi membri. Ad esso e al Presidente

spetta la tenuta del libro delle adunanze e delle delibera-

zioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.17) L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministra-

zione sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione

ordinaria e straordinaria della società, potendo prendere

tutte le decisioni, escluse quelle che la legge pone a carico

dell

Al co

spese

compe

event

e, a

Art.

prop

cnic

coi

iner

vide

Firm

Art.

pass

pres

spet

al

sua

all'

al

sgiu

Art.

di

det

10

dell'Assemblea.

Ai componenti l'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute in relazione al proprio incarico, spetta un compenso annuale, determinato dall'Assemblea dei soci, anche eventualmente commisurato agli utili conseguiti dalla società e, a discrezione dei soci, un'indennità di fine carica.

Art.18) Qualora gli amministratori dovessero prestare la propria opera o lavoro inserendosi nella organizzazione tecnica od amministrativa della società, potrà venire instaurato coi medesimi un normale rapporto di lavoro con quanto ad esso inerente dal punto di vista disciplinare, retributivo e previdenziale.

Firma e rappresentanza

Art.19) La firma e la rappresentanza della società attiva e passiva, in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compresi i giudizi di Cassazione e avanti il Consiglio di Stato spettano:

al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente se nominato; all'Amministratore Unico; al Consigliere eventualmente delegato dal Consiglio, congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art.20) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione possono concedere la firma sociale per determinati atti a uno o più soci, dipendenti o collaboratori

all'uopo nominati.	Bilancio,
Art.21) Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	economico
venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si in-	lettaglio
tenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione, ove	ario per
esista.	Art.24) G
TITOLO V	al 5 per
Collegio Sindacale	raggiunto
Art.22) Il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci ef-	soci in p
fettivi e due supplenti, sarà nominato con delibera dell'as-	non ne de
semblea ordinaria dei soci ogniqualvolta la sua istituzione	riserve st
sia obbligatoria per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno.	riporto a
Se istituito, il Collegio Sindacale potrà essere nello stesso	
modo soppresso se non obbligatorio per legge.	Scioglimen
In assenza del Collegio Sindacale, ciascun socio avrà diritto	Art.25) A
di avere dall'Organo Amministrativo notizia sullo svolgimento	tivo allo
degli affari sociali.	modalità
Gli emolumenti dei sindaci sono stabiliti secondo la tariffa	determinan
dei Dottori Commercialisti, salvo diversa espressa determi-	Art.26) Q
nazione dell'Assemblea che li nomina.	causa, ov
TITOLO VI	riferibili
Bilancio ed utili	via esclus
Art.23) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di	membri di
ogni anno.	terzo, cc
L'Organo Amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza	designati;
delle disposizioni di legge, provvederà alla compilazione del	svolgere

bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato di ogni altro dettaglio o documento obbligatorio a norma di legge o necessario per la dovuta informazione.

Art.24) Gli utili netti, dopo aver accantonato una somma pari al 5 per cento a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno divisi tra i soci in proporzione alle singole quote, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie, ad altra destinazione, o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

esso TITOLO VII,

Scoglimento

Art.25) Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone gli emolumenti.

Art.26) Qualsiasi controversia tra i soci e i loro aventi causa, ovvero fra di essi e la società per questioni comunque riferibili ai rapporti ed alla vita sociale sarà sottoposta in via esclusiva al lodo di un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui due designati dalle parti in controversia ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai membri precedentemente designati; gli arbitri che non potranno essere nominati ovvero svolgere le loro funzioni verranno designati o sostituiti dal

Presidente della Camera Arbitrale di Reggio Emilia.

Il Collegio deciderà con arbitrato "rituale", senza formalità di procedura, applicando le disposizioni di legge vigenti e le pattuizioni intercorse tra le parti, anche al di fuori del presente atto; in difetto di disposizioni normative e contrattuali deciderà secondo equità.

Agli arbitri competerà il rimborso delle spese ed il compenso determinato con riferimento alle tariffe professionali, anche per coloro che non fossero iscritti ad alcun albo; il compenso sarà uguale per tutti gli arbitri.

Foro competente

Art.27) Per le stesse controversie previste dalla clausola compromissoria, qualora detta clausola non fosse applicabile ed avesse giurisdizione l'Autorità Giudiziaria, competente, in via esclusiva, sarà il foro della sede sociale.

TITOLO VIII

Rinvio

Art.28) Per quanto non disposto nel presente statuto si applicheranno le norme di legge in materia.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 24957

RACC. N. 4349.

TITOLO I- DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" - società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, "Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.".

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto l'attività di formazione professionale, ricerca e consulenza orientativa, con particolare riferimento all'innovazione della Pubblica Amministrazione e allo sviluppo dell'occupazione, anche intesa come creazione di lavoro autonomo o d'impresa. Per attività di formazione professionale è da intendersi ogni intervento di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione, aggiornamento, realizzati con metodologia in presenza e/o a distanza e modalità corsuali o individualizzate. Per il raggiungimento di questo scopo, la società potrà: prestare servizi di orientamento, finalizzati a garantire alle persone un qualificato accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione, formazione e lavoro; attuare tirocini formativi, finalizzati a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro o la riconversione professionale;

accreditarsi quale organismo idoneo alla gestione di iniziative formative nell'ambito di bandi provinciali e regionali, finanziate con risorse pubbliche; stipulare convenzioni, anche con enti pubblici territoriali, al fine di dotarsi di capacità logistiche specifiche.

2. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può altresì assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, partecipare a consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa.

4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a Collegi, Ordini o Albi professionali.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Comune di Cavriago (RE) e, con de-

ia- cisione dell'organo amministrativo, può istituire e soppri-
 li, mere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o
 unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione
 di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è
 deciso dai soci. La pubblicità di tale trasferimento è di-
 per sciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione
 del Codice Civile.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,
 del si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro
 ze e soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio
 cura domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel
 libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ali, TITOLO II - CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI

sa. DEI SOCI

nel ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

; in 1. Il capitale sociale è di Euro 30.000,00.=(trentamila/00
 sere Euro) ed è diviso in quote di un Euro o multipli di un Euro.
 nonché Qualora la quota divenga per qualsiasi causa espressa in de-
 te a cimali di Euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità su-
 periore o inferiore di Euro a seconda che, rispettivamente, il
 valore da arrotondare sia pari/superiore o inferiore ai cin-
 :050. quanta centesimi di Euro; a tale arrotondamento non si fa
 luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove

de- comunque esso sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto

all'altro.

2. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'articolo 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non sta-

bilisca
esercizio
6. Color
di nuova
purché i
prelazioni
altri se
sociale
per inte
prelazioni
eseguirne
sociale,
ciale no
7. I soc
essi ch
che la
del cap
compagin
diritto
8. Il d
sede di
quote di
aumento
rimenti
diritto

bilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

7. I soci possono decidere, con il voto favorevole di tanti di essi che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

8. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

9. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può
essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel
verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede
sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'ar-
ticolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma
versata possono essere effettuati a favore della società e
esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle ri-
spettive quote di partecipazione al capitale sociale, che
risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che
detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2
(due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale
risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti
e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per
tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai
soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica
l'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 7) - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono
essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai con-
ferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

2. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari

può "diritti" relativi all'amministrazione della società o alla
 nel distribuzione di utili; salvo il disposto dell'articolo 2473,
 sede comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci
 'ar- possono essere modificati con decisione presa dai soci che
 rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

3. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra
 omma vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari
 à e "diritti" di cui al comma 2 comporta l'attribuzione al sog-
 ri- getto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al
 che socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a
 che titolo universale che a titolo particolare, detti particolari
 al 2 diritti si estinguono.

quale **ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

limiti 1. Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale
 o per sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui
 ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto per atto
 i dai tra vivi è comunque subordinato al gradimento degli altri
 eri. soci, che decideranno a maggioranza di capitale da essi rap-
 plica presentato, escluso il socio proponente. Il gradimento può
 essere negato nei casi in cui la personalità o l'attività del
 proposto acquirente sia in contrasto o in conflitto di inte-
 ssono ressi con la società o con gli altri soci, anche con riferi-
 con- mento all'attività svolta dalle altre eventuali società con-
 trollate, collegate o consorelle o comunque partecipate o
 olari facenti parte dello stesso gruppo o entità di controllo, sia

con riferimento ai soci ed alla società, sia al proposto acquirente.

2. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci. E' pure escluso il giudizio di gradimento nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di gradimento e di prelazione; è invece soggetta a giudizio di gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione agli altri soci, ai quali deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

4. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, ogni altro socio deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione indicando i motivi dell'eventuale diniego al gradimento. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

5. Se
altri
sferin
ARTICO
1. In
capita
zione
statut
ritto
a) per
oneros
o l'us
b) in
voto
gato
al so
conosc
2. Il c
a) nei
vicever
zione d
quale
l'osser
prelazi
fiducia

5. Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione sulla proposta di trasferimento della quota, ai sensi del presente statuto.

ARTICOLO 9) DIRITTO DI PRELAZIONE

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;

b) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o
 controllate dalla medesima o soggette a controllo della so-
 cietà che controlla la società socia, intendendosi per "con-
 trollo" la fattispecie di cui ai nn 1) e 2) dell'articolo
 2359 del codice civile;

c) nel caso di cessione ad un altro socio, spetta agli altri
 soci il concorso proporzionale nel diritto di prelazione.

3. Il diritto di prelazione può esercitarsi solo per l'intero
 oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso
 di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, esso
 non avrà ad oggetto il complesso della proposta congiunta, ma
 riguarderà solo le quote o i diritti di ciascuno dei propo-
 nenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi
 effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di
 partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e
 quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il pr
 diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi e-
 sercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio
 del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare
 di detto accrescimento. Se quanto è oggetto della proposta di
 trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra
 nella previsione del primo periodo del comma precedente.

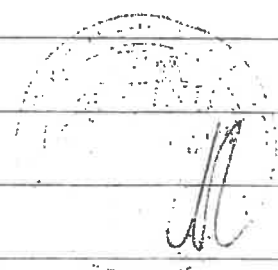
5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effet-
 tuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante

sia o atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve
prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci
tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare
l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo ri-
chiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del
terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula
dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento della predetta comunicazione, l'organo ammini-
strativo deve dare notizia della proposta di alienazione a
tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data,
assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal
ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto
di prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza,
devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la
propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di
tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo co-
stituisce il momento di perfezionamento del negozio trasla-
tivo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una
proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice ci-
vile e l'organo amministrativo il domiciliatario del propo-
nente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di
detta proposta.

8. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto



eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente).

9. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione.

10. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata, entro 60 giorni dalla data di nomina da parte del Presidente del Tribunale, all'organo amministrativo e al proponente (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a quest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente arbitratore), precisandosi che:

a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

e la b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore
cui stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per
o di il prezzo proposto dal proponente.
20 - 11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione
a di dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria propo-
uni- sta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve
darne comunicazione all'organo amministrativo della società
to", entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della
del anzidetta comunicazione da parte dell'arbitratore, a pena di
con decadenza dalla facoltà di revoca.
alla 12. Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di
osta conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi co-
municazione da parte del proponente (una volta che, in que-
cor- st'ultimo caso, siano decorsi 15 - quindici - giorni come
ativo sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia ve-
mina rificata pertanto la decadenza della facoltà di revoca),
mini- l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente
rac- alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno investito
, per- l'arbitratore della decisione di determinare il prezzo di
per i vendita.
mit- 13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma
precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca
e del della proposta) possono esercitare la prelazione dandone co-
tende municazione al proponente e all'organo amministrativo della
tore; società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di

ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a
pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da
parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di
perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la
proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi
dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il
domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni
inerenti l'accettazione di detta proposta.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prela-
zione senza adire l'arbitratore per la determinazione del
prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio ar-
bitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di
arbitraggio.

15. In caso di esercizio della prelazione, la stipula del-
l'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto
devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta
di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di
termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure
che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avve-
nire nei 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui l'a-
lienazione si è perfezionata.

16. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di
prelazione con le descritte modalità, il socio che intende
procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto
traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di a-

alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

17. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della società, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della società occorre computare pure quello che deriva dall'avviamento della società, da determinarsi in misura pari alla media, ridotta alla metà, tra l'ammontare totale degli utili netti conseguiti negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui la società non abbia ancora avuto tre esercizi non si computerà alcun valore di avviamento. La sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è



cioè ininfluyente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, sia socio
avvenuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria. socia
18. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio ai c
che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a cresc
carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tut- caso,
tavia dall'arbitraggio emerga che il valore della participa- della
zione stimata sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo le s
richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio di pa
grava sul proponente. 2. N
19. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto del
di prelazione di cui al presente articolo si considera inef- appli
ficace nei confronti della società e dei soci cosicché la ARTIC
società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e 1. 1
questi non può esercitare alcun diritto connesso alla tito- parte
larità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in dice
particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il 2. 1
diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di tenzi
liquidazione della società. manda
20. La procedura indicata nei commi precedenti può essere delle
derogata con decisione unanime dei soci. non
ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO traso
1. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, soci
con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rap- che
presentino la maggioranza del capitale sociale, che deve non
essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del mist

ia socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale
sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui
io ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto si ac-
a crescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal
t- caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore
a- della quota già spettante al defunto stesso, determinato con
zo le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota
io di partecipazione del socio recedente.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota
to del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si
f- applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

la ARTICOLO 11) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

e 1. Il socio può recedere dalla società, per tutte le sue
o- partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del co-
in dice civile.

il 2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua in-
di tenzione all'organo amministrativo mediante lettera racco-
mandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro
re delle Imprese della decisione che lo legittima o, nel caso di
non obbligatorietà del deposito nel registro Imprese, dalla
trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei
o, soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto
p- che legittima il recesso del socio. Solo nel caso di decisione
ve non soggetta al deposito al Registro Imprese, l'organo ammi-
el nistrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che

possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso, sempre che il socio non ne sia già a conoscenza, avendo partecipato alla sua formazione, seppure dissentendo dalla medesima.

3. In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizi per il socio che ha effettuato un tale conferimento;
- b) Procedimenti giudiziari contro il socio o società nel quale egli sia amministratore o assoggettamento ad una procedura concorsuale, diversa dall'amministrazione giudiziaria.

L'esclusione del socio è decisa dai soci con voto favorevole

o, della maggioranza del capitale sociale, non computandosi la
r- quota di partecipazione del socio della cui esclusione si
e- tratta..

7. L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e
ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese
successivo alla spedizione della comunicazione; entro il me-
i- desimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio
arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono
si- sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla
er- decisione del collegio arbitrale.

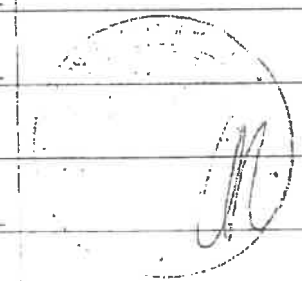
8. Dalla spedizione della comunicazione di
la esclusione, fatta salva la sospensione degli
ale effetti di cui al comma precedente, decorrono i termini
di cui all'articolo 2473 per il rimborso della
di partecipazione al socio escluso; ai sensi
dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso
rsi mediante riduzione del capitale sociale.

9. Qualora la società sia composta da due soli soci,
la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci
di deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato
i di cui al presente statuto.

ale TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ura ARTICOLO 12) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo
ole 2479 del codice civile sono di competenza dei soci:

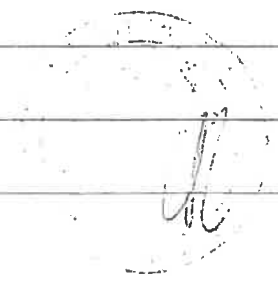


- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più ammini- stratori sottopongono alla loro approvazione; ART: 1.
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale c: richiedano l'adozione di una decisione dei soci; dat.
- c) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o g: alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali o personali;
- d) le decisioni di cui all'articolo 2479 numeri 1, 2, 3, in 4 e 5 c.c.; 2.
2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto qu da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni se o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione ess della società.
- ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA' dev
1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante i con- sultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:
- a) quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci di: richieda l'adozione del metodo assembleare.

ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della
decisione mediante consultazione scritta, il socio
che intende consultare gli altri soci e proporre loro una
data decisione formula detta proposta in forma scritta su
qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante
l'oggetto della proposta de- cisione e le sue
ragioni, e con l'apposizione della sotto- scrizione sia
in forma originale sia in forma digitale.

2. La consultazione degli altri soci avviene
mediante trasmissione di detta proposta attraverso
qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il
telefax e la posta elettronica; la trasmissione,
oltre che ai componenti del- l'organo amministrativo e,
se nominati, ai sindaci o al re- visore contabile , deve
essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono
esprimere voto favorevole, di astensione o contrario,
devono comunicare (con ogni sistema di comunica- zione,
ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al
socio proponente e alla società la loro volontà
espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto
(cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della
sottoscrizione sia in forma originale sia in forma
digitale, entro il termine indicato nella pro- posta; la
mancanza di detta comunicazione nel termine pre- scritto



va intesa come espressione di voto contrario.

3. Se la proposta di decisione è approvata, la

decisione così formata deve essere comunicata a

tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione,

ivi compresi il telex e la posta elettronica), ai

componenti dell'organo amministrativo e, se nominati,

ai sindaci o al revisore contabile, e deve essere

trascritta tempestivamente a cura dell'organo

amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai

sensi dell'articolo 2478 indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi

formata;

b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato

da ciascuno;

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti

o dissenzienti;

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni

pertinenti alla decisione adottata.

4. Il documento contenente la proposta di decisione

inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla

società e recanti l'espressione della volontà dei soci

vanno conservati in allegato al libro stesso.

ARTICOLO 15) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante

consenso dei soci espresso per iscritto, la

decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione e- spresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato

da ciascuno;

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti
o dissenzienti;

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni
pertinenti alla decisione adottata.

5. I documenti pervenuti alla società e recanti
l'espressione della volontà dei soci vanno
conservati in allegato al libro stesso.

ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai
soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del
giorno fissato per l'assemblea.

2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi
supporto (cartaceo o magnetico) e può essere
spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi
il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la
sede sociale sia altrove, purché in Italia.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita
con delega scritta, consegnata al delegato anche via
telefax o via posta elettronica con firma digitale. I
soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta
all'amministratore unico o al presidente
del consiglio di amministrazione oppure, in caso di
mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al
consigliere più anziano di età. In via residuale si
applica l'articolo 2479-bis comma 4 del codice civile.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un
segretario designato dall'assemblea a maggioranza
semplice del capitale presente.

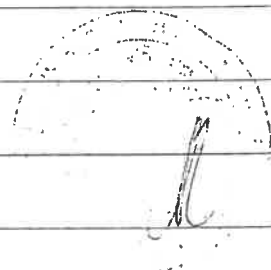
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso
l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le
funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la
regolarità della costituzione dell'assemblea,
accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,
regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel
verbale dell'adunanza.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro
che risultano iscritti nel libro dei soci.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui
o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo
in via audio è consentito unicamente quando a libro soci



151
non risultino i- scritti più di venti soci), a condizione

che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso

è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche

a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare

ine- quivocabilmente l'identità e la legittimazione

degli inter- venuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare

in tempo reale alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria,

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio- /video collegati a cura della società, nei quali

gli inter- venuti potranno affluire, dovendosi ritenere

svolta la riu- nione nel luogo ove saranno presenti il

presidente e il sog- getto verbalizzante.

ARTICOLO 21) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. Le decisioni assembleari sono adottate con il

voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza

del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto,

fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una

modalità che consenta l'individuazione di coloro che

esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono

decise dall'assemblea.

2. Le decisioni dei soci mediante consenso scritto

o consultazione espressa per iscritto sono adottate con

il voto favorevole dei soci che rappresentino la

maggioranza del capitale sociale.

3. La trasformazione della società in società di

persone, la fusione e la scissione della società e

l'emissione di titoli di debito sono deliberate

dall'assemblea con il voto favorevole dei soci

che rappresentino l'80 % del capitale sociale, fermo

restando che è comunque richiesto il consenso dei soci

che con la trasformazione assumono responsabilità

illimitata.

4. In caso di socio in conflitto di interessi, per

il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la

decisione per la quale sussiste detto conflitto, si

sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale

la quota di titolarità del socio in conflitto di

interessi.

5. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di

cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile,

occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché se nominato, al revisore contabile.

ARTICOLO 22) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constatare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'assemblea;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
 - c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta

dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine
del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto

pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei
tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di
deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto

tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel
libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,

CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 23) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La società può essere alternativamente

amministrata:

a) da un amministratore unico;

oppure,

b) da un consiglio di amministrazione, composto da

un massimo di 5 membri, i cui componenti possono operare,

seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

b.1 - con metodo collegiale;

b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dal-

l'articolo 24 del presente statuto;

b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dal-

l'articolo 24 del presente statuto;

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei

progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

5. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; il diritto al risarcimento del danno è escluso solo in caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato, sempre che sia dato un congruo preavviso.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi

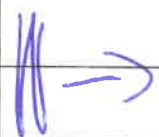
compo- nenti, a meno che la funzione di presidenza sia
attribuita ad uno degli amministratori all'atto della
loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere
nominati anche uno o più vice presidenti cui sono
attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in
caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità
stabilite all'atto della loro nomina. Il presi- dente
del consiglio di amministrazione verifica la regolarità
della costituzione del consiglio, accerta l'identità
e la legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

7. Gli amministratori sono
rieleggibili.

8. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la
maggio- ranza dei consiglieri, l'intero consiglio
decade e deve essere promossa la decisione dei soci per
la sua inte- grale sostituzione.

9. Agli amministratori spetta il rimborso delle
spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

10. Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per
ogni esercizio, può altresì essere assegnato un
compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre
essere attribuita un'indennità di cessazione di carica
(costituibile anche me- diante accantonamenti periodici e
pure con sistemi assicura- tivi o previdenziali), il tutto



anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

11. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 24) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'articolo 23 del presente statuto, i componenti del consiglio di amministrazione, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono:
- a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;
 - b) in via tra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione e comunque per tutte le operazioni di valore superiore a 50.000 (cinquantamila) Euro;
- oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.
2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto

favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso della maggioranza degli amministratori.

ARTICOLO 25) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.
2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.
3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si

ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione

possono svolgersi anche con gli interventi dislocati

in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche

solo audio collegati, a condizione che siano rispettati

il metodo collegiale e i principi di buona fede e di

parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è

necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare

inequivocabilmente l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di

verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi

documentazione e comunque di partecipare in tempo reale

alla discussione e alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria,

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio- /video collegati a cura della società, nei quali

gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere

svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il

presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende respinta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

7. In caso di conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi.

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Il verbale deve indicare:

a) la data

dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei

partecipanti;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e

deve consentire, anche per allegato, l'identificazione

dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro

dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso

l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le

funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio

designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 26) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A-

DOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER

ISCRITTO

1. A meno che uno o più amministratori non richiedano

espressamente l'adozione del metodo collegiale e non

si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o

di- giunta di cui all'articolo 24 del presente statuto, i

membri del consiglio di amministrazione esprimono le

proprie deci- sioni mediante consultazione scritta o

consenso espresso per iscritto.

2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della

decisione mediante consultazione scritta,

l'amministratore che intende consultare gli
altri soci e proporre loro una data decisione formula
detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto
(cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della
proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione
della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma
digitale.

3. La trasmissione della proposta di decisione può
avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi
compresi il telefax e la posta elettronica e deve
essere diretta, oltre che ai sindaci e al revisore
contabile, se nominati, a tutti i componenti
dell'organo amministrativo i quali, se intendono
esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono
comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e
la posta elettronica) al proponente e alla società la loro
volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o
magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in
forma originale sia in forma digitale) entro il termine in-
dicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel
termine prescritto va intesa come espressione di voto con-
trario.

4. Se la proposta di decisione è approvata, detta
decisione deve essere comunicata a tutti gli
amministratori e, se nominati, ai sindaci e al

revisore contabile, e deve essere trascritta

tempestivamente a cura dell'organo amministrativo

nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai

sensi dell'articolo 2478 indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi

formata;

b) l'identità dei

votanti;

c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o

dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro

dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione

inviato a tutti gli amministratori e i documenti

pervenuti alla società recanti l'espressione della

volontà degli amministratori vanno conservati in

allegato al libro stesso.

6. Ove si adotti il metodo della decisione mediante

consenso degli amministratori espresso per

iscritto, la decisione si intende formata qualora

presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di

comunicazione ivi compresi il telefax e la posta

elettronica) il consenso ad una data decisione

espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto,

cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della

sottoscrizione sia in forma originale sia in

forma digitale) da tanti amministratori quanti ne

occorre per formare la maggioranza richiesta.

7. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

8. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l'identità dei votanti;

c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro

dichiarazioni pertinenti alla decisione
adottata.

9. Il documento contenente la comunicazione della
decisione inviato a tutti gli amministratori e i
documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione
della volontà degli amministratori vanno conservati in
allegato al libro stesso.

10. Le decisioni degli amministratori mediante
consenso scritto o consultazione espressa per
iscritto sono prese con il voto favorevole della
maggioranza degli ammini- stratori in carica. In caso di
parità la proposta è respinta.

ARTICOLO 27) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata
al- l'amministratore unico, questi riunisce in sé
tutti i poteri e le facoltà del consiglio di
amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 28) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale
e compie tutte le operazioni necessarie per il
raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta
eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci
dal- l'articolo 2479 del codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci

dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

3. La decisione di fusione della società ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ARTICOLO 29) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

2. A uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

- a) le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di

presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di
qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei
redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni
per l'iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti l'assolvimento degli
obblighi previsti dalla legge 675/96 e successive
modifiche, curando che il trattamento dei dati personali
di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi
interessati, avvenga in conformità alla normativa
vigente in materia, anche per quanto riguarda
l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei
dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del
trattamento ed impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti l'attuazione delle
disposizioni previste dalla legge 626/94 e
successive modifiche, e, in generale, dalla normativa
sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro,
adottando le misure di prevenzione e di protezione
individuale nel piano per la sicurezza ed ogni altra
che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della
sicurezza e la salute dei lavoratori; l'aggiornamento
delle predette misure in relazione ai mutamenti nor-
mativi, organizzativi e produttivi, ovvero in
relazione al grado di evoluzione della tecnica; il
controllo, in particolare, dell'idoneità e la

conformità degli edifici, locali, impianti,

macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di tra-

sporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in ma-

teria di igiene e sicurezza del lavoro, il loro controllo

periodico di buon funzionamento, la loro pulitura e, in ge-

nerale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti la cura e la vigilanza del

rispetto da parte della società di ogni normativa

relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle

acque dell'inquinamento, alle emissioni in

atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente

esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi,

alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto

di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti

poteri decisionali, di tenere i rapporti con le autorità e gli

Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette

problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria,

gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e pe-

riferica dello Stato, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici in

genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudi-

ziaria di ogni ordine e grado.

3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori

e procuratori speciali.

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi
e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede
e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o
internazionale e pure per giudizi di revocazione
e di cassazione e di nomi- nare all'uopo avvocati e
procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di sistema di amministrazione collegiale,
al presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso
di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, previa
deli- berazione del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli
ammini- stratori delegati;

c) nel caso di amministrazione non
collegiale:

c1- a ciascun membro del consiglio di amministratore in via
disgiunta da altri, nelle materie in cui detto membro del
consiglio di amministrazione possa operare, a seconda di
quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto,
con metodo disgiuntivo;

c2- ai membri del consiglio di amministrazione in via con-
giunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli al-
tri, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel
presente statuto, nelle materie in cui detti membri del con-
siglio di amministrazione possano operare con metodo con-
giuntivo.

2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

ARTICOLO 31) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi, di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile e di due supplenti, di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:

a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori

sull'andamento della gestione sociale o su
determinati affari.

4. In caso di nomina del collegio sindacale o del
revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano,
ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in
materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice
civile.

5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente
con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima
dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di
urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica
da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

6. Il collegio sindacale è comunque validamente
costituito e atto a deliberare qualora, anche in
assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i
membri del collegio stesso.

7. Le adunanze del collegio sindacale possono
svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in
più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo
audio collegati, a condizione che siano rispettati il
metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare
inequivocabilmente l'identità e la
legittimazione degli intervenuti e regolare lo

svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi

documentazione e comunque di partecipare in tempo reale

alla discussione e alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i

luoghi audio/video collegati a cura della società, nei

quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere

svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

ARTICOLO 32) AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può

essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della

società ma solo ove vi consentano soci rappresentanti la

maggioranza del capitale sociale e purché non si oppongano

tanti soci che rappresentano almeno il quindici per cento del

capitale sociale.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)

dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, ovvero entro centottanta giorni, nel caso che

la società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato o quando lo richiedono particolari

esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) Il 5 (cinque) per cento alla riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della in-

interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 36) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 37) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali,

utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta

elettronica e il numero telefonico dei soci;

b) il libro delle decisioni degli amministratori,

per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico

dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di

liquidazione;

c) il libro delle decisioni del collegio sindacale

per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico

dei sindaci e del revisore contabile.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica

devono essere munite di firma digitale.

4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve

seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la

trasmissione del documento originale, che va conservato uni-

tamente al documento risultante dalla trasmissione via tele-

fax.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia

prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo

destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il

destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto

vanno computati con riferimento al concetto di "giorni libe-

ri", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del

valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale

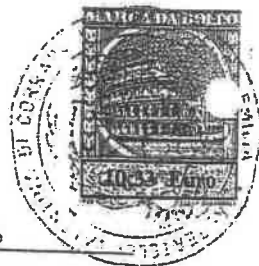
né quello finale.

Allegato "C" all'atto

Repertorio n. 26957

Raccolta n. 6369

data 15-12-2003



Spett.le BIPOP - CARIRE spa

Filiale di CAVRIAGO

SOCIETA' COSTITUENDE

Ricevuta di deposito provvisorio dei dieci decimi del capitale

S SOCIETA' COSTITUENDA: Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" srl

IL SOTTOSCRITTO

Comune di Cavriago

residente in Cavriago

Piazza Don G. Dossetti, 1

Ha oggi versato in queste Casse, per conto dei soci sottoscrittori della Suddetta Società ed a tenore e per gli effetti dell'Art. 2329 C.C. (per la costituzione di soc. per Azioni), 2464 C.C. (per la costituzione di Soc. Acc. Per Az.), 2475 C.C. (per la costituzione di Soc. Resp. Lim.), per conto dei seguenti soci sottoscrittori:

SOCI SOTTOSCRITTORI			
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quota di partecipazione ai dieci decimi
COMUNE DI		Piazza Don G.	10
CAVRIAGO		DOSSETTI 1	
Ammontare compl. da versare			
(diconsi Lire 30.000,00 (TRENTA MILA/00))			

AVVERTENZE: Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché, a norma di Legge (Arti. 2329, 2464 e 2475 C.C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa agli Amministratori o a chi per loro. Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato registro, i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi. Fino all'attuazione del Registro delle Imprese dovranno essere applicati gli Artt. 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.



CAVRIAGO
Cassa di CAVRIAGO
(il cassiere)



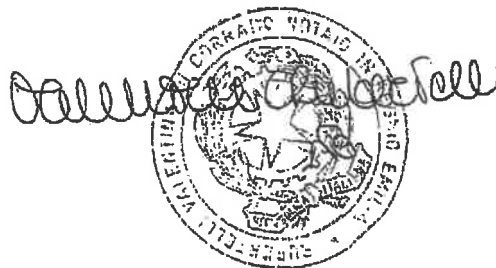
Repertorio N. 24956.

Io sottoscritta dott.ssa VALENTINA RUBERTELLI, Notaio iscritto
nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, ivi resi-
dente con lo studio alla Via Campanini N. 1,

ATTESTO

che la presente copia composta di fogli N. uno è conforme al
documento originale a me esibito.

Reggio Emilia, Via Campanini N. 1, lì ventidue dicembre due-
milatre.



La presente copia, composta di fogli venti è conforme
all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia
per uso consentito dalla legge.

Reggio Emilia, nove gennaio duemilaquattro

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

Repertorio N. 45456

Raccolta N. 13659

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue dicembre duemilasedici, in Cavriago (RE)
alla Piazza A. Zanti n. 7, alle ore nove e minuti venticinque_

22=12=2016

Innanzi a me Dr. VALENTINA RUBERTELLI, Notaio iscritto al
Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in
Reggio Emilia con studio alla Galleria Cavour n. 5,

SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA DELLA

Società "Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" - Società a
Responsabilità Limitata" abbreviabile in "CENTRO STUDIO E
LAVORO "LA CREMERIA" S.R.L." con sede in Cavriago (RE), Via
Guardanavona N. 9, capitale sociale Euro 38.000,00, contrad-
distinta presso la C.C.I.A.A. di Reggio nell'Emilia dal N.
02078610355 di Codice Fiscale e di Registro Imprese, nonché
dal N. 249664 del R.E.A.,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* Aumento gratuito del capitale sociale da Euro 38.000,00
(trentottomila virgola zero) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila
virgola zero), mediante imputazione a capitale della riserva
straordinaria;

* Modifica degli articoli 1) e 2), nonché inserimento degli
articoli 15) bis, 22) bis, 22) ter e punto 8 all'articolo 31),
al fine di adeguare lo statuto vigente alle recenti normative.

E' PRESENTE

LUCREZIA CHIERICI, dirigente d'azienda, nata a Reggio nel-
l'Emilia, il giorno 7 settembre 1954, nella qualità di Ammi-
nistratore Unico e legale rappresentante della società, do-
miciliata per la carica presso la sede sociale.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità perso-
nale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente
verbale.

A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 19)
dello statuto sociale, la signora LUCREZIA CHIERICI, la quale,

CONSTATATO

* che è presente l'intero capitale sociale in persona de: _____

Il "COMUNE DI CAVRIAGO" con sede in Cavriago (RE), Piazza Don
G Dossetti N. 1, contraddistinto dal N. 00446040354 di codice
fiscale, in persona di Paolo BURANI, nato a Reggio nell'Emi-
lia, il giorno 20 ottobre 1969, nella qualità di **Sindaco** e
legale rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, titolare di una quota di Euro
30.000,00 (trentamila virgola zero centesimi), pari al 78,95%
(settantotto virgola novantacinque per cento) circa del ca-
pitale sociale;

Il "COMUNE DI CORREGGIO" con sede in Correggio (RE), Corso
Mazzini N. 33, contraddistinto dal N. 00341180354 di codice



Notaio

Valentina Rubertelli

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Reggio Emilia
il 23/12/2016
al n. 18660
Serie 1T
€. 356,00

fiscale, in persona di Ilenia MALAVASI, nata a Correggio (RE), il giorno 22 ottobre 1971, nella qualità di **Sindaco** e legale rappresentante dell'Ente, domiciliata per la carica presso la sede sociale, titolare di una quota di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero centesimi), pari al 7,90% (sette virgola novanta per cento) circa del capitale sociale;

Il "**COMUNE DI CAMPEGINE**" con sede in Campegine (RE), Piazza Caduti del Macinato N. 1, contraddistinto dal N. 80000690356 di codice fiscale, in persona di Paolo CERVI, nato a Montecchio Emilia (RE), il giorno 4 settembre 1984, nella qualità di **Sindaco** e legale rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede sociale, titolare di una quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi) pari al 2,63% (due virgola sessantatre per cento) circa del capitale sociale;

Il "**COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA**" con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE), Via Roma N. 84, contraddistinto dal N. 00141530352 di codice fiscale, titolare di una quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi), pari al 2,63% (due virgola sessantatre per cento) circa del capitale sociale;

Il "**COMUNE DI BIBBIANO**" con sede in Bibbiano (RE), Piazza Damiano Chiesa N. 2, contraddistinto dal N. 0045296354 di codice fiscale, titolare di una quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi), pari al 2,63% (due virgola sessantatre per cento) circa del capitale sociale;

Il "**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA**" con sede in Montecchio Emilia (RE), Piazza Repubblica N. 1, contraddistinto dal N. 00441110350 di codice fiscale, titolare di una quota di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero centesimi), pari al 5,26% (cinque virgola ventisei per cento) circa del capitale sociale,

quest'ultimi tre rappresentati per deleghe che, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali, dalla signora **LUCREZIA CHIERICI**, soprageneralizzata, con residenza in Quattro Castella (RE), Frazione Puianello, Via Cavalieri di Vittorio Veneto N. 23/1, Codice Fiscale CHR LRZ 54P47 H223 W;

* che è presente l'organo amministrativo in persona di: _____
 -....**sè medesima**,.....**AMMINISTRATORE UNICO**;

* che la società non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2477 Codice Civile e che, pertanto, non risulta dotata di Organo di controllo;

* che non vi sono **soci in mora** con i versamenti ex art. 2344, ultimo comma, del codice civile;

* che i soci presenti vantano tutti titoli di acquisto depositati prima d'ora nel Registro delle Imprese e/o annotati nel **libro dei soci (lì dove volontariamente istituito)**, quindi legittimati all'intervento ed al voto;

* che il socio eventualmente portatore di un **interesse in conflitto con la società** resta comunque autorizzato all'intervento ed al voto, salva l'annullabilità della delibera che

abbia arrecato un danno patrimoniale alla società e che sia stata adottata con il suo voto determinante ai fini del raggiungimento del quorum (Quesito di Impresa n. 720-2013/I);
 * che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

DICHIARA

di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, che la presente assemblea totalitaria è validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Preliminarmente, l'assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente i capi posti all'ordine del giorno, stante la stretta connessione tra essi esistente.

PRECISAZIONI DEL PRESIDENTE

Prende la parola il Presidente il quale, nell'iniziare la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, richiama l'attenzione degli intervenuti sui contenuti della Delibera Regionale N. 1581/2015 la quale consente agli organismi di formazione di accreditarsi per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, ricerca selezione e ricollocazione del personale, imponendo tra i requisiti richiesti, un capitale sociale minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero). Qualora la Società conseguisse tale accreditamento, la società, quale organismo di formazione, potrebbe accedere ai bandi pubblici di finanziamenti.

Propone quindi che la società Centro Studio e Lavoro La Cremeria s.r.l. proceda, ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale da Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero), quindi di Euro **12.000,00** (dodicimila virgola zero centesimi), a titolo gratuito, mediante imputazione a capitale di porzione della "riserva straordinaria" formatasi con gli utili di esercizi precedenti non distribuiti, e precisamente ad oggi ammontante a complessivi Euro 14.365,13 (quattordicimilatrecentosessantacinque virgola tredici), come risulta dalla situazione patrimoniale infrannuale aggiornata al 19 dicembre 2016.

L'aumento così proposto, in quanto a titolo gratuito, sarebbe da distribuire ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente possedute, talché non determinerebbe alcun esborso da parte di essi, né alcuna modifica negli equilibri degli assetti societari.

* * *

ASPETTI PROCEDIMENTALI

L'organo amministrativo dà inoltre atto:

- * che non vi sono perdite di bilancio di qualsiasi entità;
- * che la riserva citata realmente esistente in base alla indicata situazione patrimoniale infrannuale al 19 dicembre 2016;

* che in conseguenza della proposta operazione di aumento la citata riserva si ridurrebbe ad Euro 2.365,13 (duemilatrecentosessantacinque virgola tredici);

* che l'operazione è tecnicamente possibile, ai sensi dell'art. 2438 c.c., applicabile anche alla disciplina delle società a responsabilità limitata, in quanto il capitale attuale è stato interamente liberato.

* * *

Proseguendo nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono opportuno modificare ed integrare lo statuto vigente relativamente ai seguenti articoli:

* 1) in tema di DENOMINAZIONE;

* 2) in tema di OGGETTO SOCIALE;

* 15) bis (aggiunto) in tema di ORGANI SOCIALI;

* 22) bis (aggiunto) in tema di COMITATO DI CONTROLLO E SUOI COMPITI;

* 22) ter (aggiunto) in tema di RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE;

* 31) punto 8) - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE.

Tali modifiche, spiega il Presidente, consentirebbero di:

* di sottolineare e porre ulteriormente in evidenza l'attività istituzionale della società "La Cremeria" e confermare la sua rispondenza agli interessi di carattere generale;

* adeguare lo Statuto stesso alle recenti normative con particolare riferimento alle tematiche dell'anticorruzione e trasparenza;

* sottolineare la natura pubblica dei soci ribadendo che non è ammessa la partecipazione anche minoritaria dei privati;

* prevedere, in tema di revisione contabile, che tali compiti vengano attribuiti a società di revisione esterne individuate con procedure ad evidenza pubblica o a professionisti abilitati individuati in appositi albi professionali.

* * *

Dopo breve discussione l'assemblea, con voto manifestato mediante comunicazione verbale, all'unanimità

DELIBERA

=A=

* di approvare la situazione patrimoniale infrannuale aggiornata al 19 dicembre 2016;

=B=

* di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito da Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) e quindi di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero) mediante imputazione a capitale di porzione della citata "riserva straordinaria" formatasi con gli utili di esercizi precedenti, da distribuire gratuitamente ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente possedute;

=C=

* di modificare, conseguentemente, come segue, l'art. 5) comma 1 del vigente Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale:

"ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO"

1. Il capitale sociale è di **Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero)** ed è diviso in quote di un Euro o multipli di un Euro".

Invariato il resto dell'articolo.

=D=

di prendere atto che, in seguito a quanto contenuto in questo verbale, il capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) resta così ripartito tra i soci:

- "COMUNE DI CAVRIAGO".....Euro 39.475,00 (trentanovemilaquattrocentosettantacinque virgola zero), pari al 78,95% (settantotto virgola novantacinque per cento) del capitale sociale;
- "COMUNE DI BIBBIANO".....Euro 1.315,00 (milletrecentoquindici virgola zero), pari al 2,63% (due virgola sessantatre per cento) del capitale sociale;
- "COMUNE DI CORREGGIO".....Euro 3.950,00 (tremilanovecentocinquanta virgola zero), pari al 7,90% (sette virgola novanta per cento) del capitale sociale;
- "COMUNE DI CAMPEGINE".....Euro 1.315,00 (milletrecentoquindici virgola zero), pari al 2,63% (due virgola sessantatre per cento) del capitale sociale;
- "COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA".....Euro 1.315,00 (milletrecentoquindici virgola zero), pari al 2,63% (due virgola sessantatre per cento) del capitale sociale;
- "COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA".....Euro 2.630,00 (duemilaseicentotrenta virgola zero), pari al 5,26% (cinque virgola ventisei per cento) del capitale sociale.

=E=

* di modificare gli articoli 1) - DENOMINAZIONE, 2) - OGGETTO SOCIALE, nonché aggiungere gli articoli 15) bis - ORGANI SOCIALI, 22) bis - COMITATO DI CONTROLLO E SUOI COMPITI - 22) ter - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE e il punto 8 all'articolo 31) - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE, che assumono il seguente tenore letterale:

"ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE"

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: **"Centro studio e lavoro "La Cremeria" - società a responsabilità limitata"** o, in forma abbreviata, **"Centro studio e lavoro "la Cremeria" s.r.l."**.

2. La società si intende costituita interamente a capitale pubblico; oltre ai Comuni fondatori possono essere soci gli Enti locali della Regione, altri Enti pubblici, le Università pubbliche aventi sede nella Regione, nonché i Consorzi o le Associazioni fra detti Enti.

3. Non è ammessa la partecipazione, neanche minoritaria, di soggetti privati. Può essere ammessa la partecipazione di

soggetti privati solo in adempimento a leggi nazionali o derivanti da trattati internazionali ma tale partecipazione non può comportare una influenza determinante sulla società"; _____

"ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE _____"

1. La società ha per oggetto primario l'attività di formazione professionale con particolare riferimento alla Pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda la formazione obbligatoria che lo sviluppo organizzativo, e l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione-formazione nell'ambito dell'obbligo di istruzione e formazione per i minori fino a 18 anni. _____

2. L'oggetto sociale è costituito anche da attività legate allo sviluppo dell'occupazione, alla ricerca e selezione del personale, all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, alla consulenza orientativa ed organizzativa, anche intesa come Creazione di lavoro autonomo o d'impresa. _____

3. Per istruzione e formazione obbligatoria si intende l'erogazione di un'attività formativa volta ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione in contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica e per fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio, ai sensi della legge regionale del 30 giugno 2011 nr. 5 e delle successive modificazioni. _____

4. La Società eroga, infatti, servizi di formazione professionale e di istruzione obbligatoria sostenendo così la Pubblica Amministrazione, Regione ed Enti locali, nell'esercizio della sua funzione istituzionale di valorizzazione dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa, ai sensi delle leggi nazionali e della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 nr. 12 e successive modificazioni alle quali il presente Statuto automaticamente si adegua. _____

5. Per attività di consulenza orientativa si intendono servizi educativi di orientamento anche all'interno del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai giovani fino a 18 anni. Per attività di formazione professionale è da intendersi ogni intervento di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione, aggiornamento, realizzati con metodologia in presenza e/o a distanza e modalità corsuali o individualizzate. _____

6. Per attività di intermediazione si intendono prestazioni per il lavoro per persone ai fini di favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili (ad es. erogazione informazioni, incontro domanda/offerta di lavoro, accompagnamento al lavoro, consulenza orientativa, etc.). Per il Raggiungimento di questo scopo, la società potrà: _____

* prestare servizi di orientamento, finalizzati a garantire alle persone un qualificato accesso alle informazioni sulle

opportunità di istruzione, formazione e lavoro; _____

* attuare tirocini formativi, finalizzati a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro o La riconversione professionale; _____

* accreditarsi quale organismo idoneo alla gestione dell'obbligo di istruzione nell'ambito di bandi provinciali, regionali e nazionali, finanziati con risorse pubbliche; _____

* stipulare convenzioni, anche con enti pubblici territoriali, al fine di dotarsi di capacità logistiche _____ specifiche. _____

7. La Società può, altresì, assumere, direttamente o Indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, partecipare a consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa. _____

8. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a collegi, ordini o albi professionali"; _____

"ART. 15 bis - ORGANI SOCIALI _____

1. Sono organi della Società: _____

a) l'assemblea dei soci; _____

b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione; _____

c) il presidente, qualora sia nominato il consiglio di amministrazione; _____

d) il revisore dei conti. _____

2. Non sono ammessi organi sociali ed amministrativi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società, elencati nel comma 1 del presente articolo. _____

3. Ai componenti degli organi sociali non può essere corrisposto alcun trattamento di fine mandato e non può essere deliberata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività"; _____

"ART. 22 bis - COMITATO DI CONTROLLO E SUOI COMPITI _____

1. Il comitato di controllo è composto da cinque membri nominati dai soci in sede assembleare. _____

2. Il comitato di controllo e vigilanza dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato triennale. _____

3. Il comitato di controllo si riunisce almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza dei propri membri, esso è costituito validamente quando siano presenti almeno tre suoi membri. _____

4. Il comitato di controllo ha i seguenti compiti: _____

* Verifica l'attuazione da parte della società delle normative sia pubblicistiche che privatistiche ad essa applicabili, in particolare l'attuazione del piano triennale di trasparenza, l'attuazione del piano triennale anticorruzione, l'attuazione _____

del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro.

* Vigila sul corretto operato della società con particolare riferimento al rispetto dell'oggetto sociale e delle norme statutarie.

5. Relaziona sullo stato di attuazione del piano di trasparenza e del piano anticorruzione all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo.

6. La carica di membro del comitato di controllo è gratuita";

"Art. 22 ter - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE

1. La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. è obbligatoria.

2. La nomina è di competenza dell'organo politico amministrativo, individuato dal consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico.

3. Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza e le relative sanzioni sono previste nel verbale di nomina e nella lettera di nomina";

"ARTICOLO 31) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. OMISSIS

8. Al collegio sindacale non possono essere attribuiti i compiti e i doveri previsti dal Codice civile in materia di controllo contabile. Questi compiti vengono attribuiti a società di revisione esterne individuate con procedure di evidenza pubblica, ovvero attraverso l'individuazione di professionisti abilitati negli appositi albi pubblici. La revisione legale dei conti può essere attribuita alla società individuata per la revisione volontaria".

=F=

* di conferire al Presidente dell'Assemblea, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società i più ampi poteri per procedere all'annotazione del presente atto nel Libro Soci (lì dove volontariamente istituito), nonché a tutte le modifiche o integrazioni al presente verbale o all'allegato statuto sociale che fossero richieste dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e minuti quaranta.

Viene allegato sotto la lettera "A" il nuovo testo dello statuto sociale nella sua versione aggiornata, dalla cui lettura io Notaio vengo dispensato. Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su fogli cinque per facciate diciassette, ho dato lettura, alla Parte, che lo approva.

Atto sottoscritto alle ore nove e minuti quarantacinque

Firmato:

LUCREZIA CHIERICI.

VALENTINA RUBERTELLI NOTAIO (SIGILLO)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N.45456

RACC. N.13659.

TITOLO I- DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: **"Centro studio e lavoro "La Cremeria" - società a responsabilità limitata"** o, in forma abbreviata, **"Centro studio e lavoro "la Cremeria" s.r.l."**.

2. La società si intende costituita interamente a capitale pubblico; oltre ai Comuni fondatori possono essere soci gli Enti locali della Regione, altri Enti pubblici, le Università pubbliche aventi sede nella Regione, nonché i Consorzi o le Associazioni fra detti Enti.

3. Non è ammessa la partecipazione, neanche minoritaria, di soggetti privati. Può essere ammessa la partecipazione di soggetti privati solo in adempimento a leggi nazionali o derivanti da trattati internazionali ma tale partecipazione non può comportare una influenza determinante sulla società.

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto primario l'attività di formazione professionale con particolare riferimento alla Pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda la formazione obbligatoria che lo sviluppo organizzativo, e l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione-formazione nell'ambito dell'obbligo di istruzione e formazione per i minori fino a 18 anni.

2. L'oggetto sociale è costituito anche da attività legate allo sviluppo dell'occupazione, alla ricerca e selezione del personale, all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, alla consulenza orientativa ed organizzativa, anche intesa come Creazione di lavoro autonomo o d'impresa.

3. Per istruzione e formazione obbligatoria si intende l'erogazione di un'attività formativa volta ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione in contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica e per fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio, ai sensi della legge regionale del 30 giugno 2011 nr. 5 e delle successive modificazioni.

4. La Società eroga, infatti, servizi di formazione professionale e di istruzione obbligatoria sostenendo così la Pubblica Amministrazione, Regione ed Enti locali, nell'esercizio della sua funzione istituzionale di valorizzazione dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa, ai sensi delle leggi nazionali e della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 nr. 12 e successive modificazioni alle quali il presente Statuto automaticamente si adegua.

5. Per attività di consulenza orientativa si intendono servizi educativi di orientamento anche all'interno del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai gio-



Notaio

Valentina Rubertelli

vani fino a 18 anni. Per attività di formazione professionale è da intendersi ogni intervento di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione, aggiornamento, realizzati con metodologia in presenza e/o a distanza e modalità corsuali o individualizzate.

6. Per attività di intermediazione si intendono prestazioni per il lavoro per persone ai fini di favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili (ad es. erogazione informazioni, incontro domanda/offerta di lavoro, accompagnamento al lavoro, consulenza orientativa, etc.). Per il Raggiungimento di questo scopo, la società potrà:

- * prestare servizi di orientamento, finalizzati a garantire alle persone un qualificato accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione, formazione e lavoro;

- * attuare tirocini formativi, finalizzati a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro o La riconversione professionale;

- * accreditarsi quale organismo idoneo alla gestione dell'obbligo di istruzione nell'ambito di bandi provinciali, regionali e nazionali, finanziati con risorse pubbliche;

- * stipulare convenzioni, anche con enti pubblici territoriali, al fine di dotarsi di capacità logistiche specifiche.

7. La Società può, altresì, assumere, direttamente o Indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, partecipare a consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa.

8. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a collegi, ordini o albi professionali.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2050**.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Comune di Cavriago (RE) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro

soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.____

TITOLO II - CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

1. Il capitale sociale è di **Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero)** ed è diviso in quote di un Euro o multipli di un Euro.

Qualora la quota divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di Euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di Euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia pari/superiore o inferiore ai cinquanta centesimi di Euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all'altro.

2. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'articolo 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.____

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per

prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

7. I soci possono decidere, con il voto favorevole di tanti di essi che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

8. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

9. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 7)- QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

2. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione di utili; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati con decisione presa dai soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

3. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al

socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto per atto tra vivi è comunque subordinato al gradimento degli altri soci, che decideranno a maggioranza di capitale da essi rappresentato, escluso il socio proponente. Il gradimento può essere negato nei casi in cui la personalità o l'attività del proposto acquirente sia in contrasto o in conflitto di interessi con la società o con gli altri soci, anche con riferimento all'attività svolta dalle altre eventuali società controllate, collegate o consorelle o comunque partecipate o facenti parte dello stesso gruppo o entità di controllo, sia con riferimento ai soci ed alla società, sia al proposto acquirente.

2. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci. E' pure escluso il giudizio di gradimento nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di gradimento e di prelazione; è invece soggetta a giudizio di gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione agli altri soci, ai quali deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

4. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, ogni altro socio deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione indicando i motivi dell'eventuale diniego al gradimento. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

5. Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione sulla proposta di trasferimento della quota, ai sensi del presente statuto.

ARTICOLO 9) DIRITTO DI PRELAZIONE

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti; _____

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto; _____

2. Il diritto di prelazione è escluso: _____

a) nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria; _____

b) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o controllate dalla medesima o soggette a controllo della società che controlla la società socia, intendendosi per "controllo" la fattispecie di cui ai nn 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile; _____

c) nel caso di cessione ad un altro socio, spetta agli altri soci il concorso proporzionale nel diritto di prelazione. _____

3. Il diritto di prelazione può esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, esso non avrà ad oggetto il complesso della proposta congiunta, ma riguarderà solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti. _____

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento. Se quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente. _____

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. _____

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo ammini-

strativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

8. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente).

9. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione.

10. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata, entro 60 giorni dalla data di nomina da parte del Presidente del Tribunale, all'organo amministrativo e al proponente (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a quest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente arbitratore), precisandosi che:

a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore; b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo proposto dal proponente.

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione da parte dell'arbitratore, a pena di

decadenza dalla facoltà di revoca.

12. Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza della facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno investito l'arbitratore della decisione di determinare il prezzo di vendita.

13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

15. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

16. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

17. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della società, esso è com-

putato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della società occorre computare pure quello che deriva dall'avviamento della società, da determinarsi in misura pari alla media, ridotta alla metà, tra l'ammontare totale degli utili netti conseguiti negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui la società non abbia ancora avuto tre esercizi non si computerà alcun valore di avviamento. La sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè ininfluyente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria.

18. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

19. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

20. La procedura indicata nei commi precedenti può essere derogata con decisione unanime dei soci.

ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio recedente.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota

del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

ARTICOLO 11) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte le sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, nel caso di non obbligatorietà del deposito nel registro Imprese, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. Solo nel caso di decisione non soggetta al deposito al Registro Imprese, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso, sempre che il socio non ne sia già a conoscenza, avendo partecipato alla sua formazione, seppure dissentendo dalla medesima.

3. In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizi per il socio che ha effettuato un tale conferimento;
- b) Procedimenti giudiziari contro il socio o società nel quale egli sia amministratore o assoggettamento ad una procedura concorsuale, diversa dall'amministrazione giudiziaria.

L'esclusione del socio è decisa dai soci con voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta..

7. L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla

decisione del collegio arbitrale.

8. Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma precedente, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

9. Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali o personali;
- d) le decisioni di cui all'articolo 2479 numeri 1, 2, 3, 4 e 5 c.c.;

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

2. La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica;

la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore contabile, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

3. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

4. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

ARTICOLO 15) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai

componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:_____

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;_____

b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;_____

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;_____

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata._____

5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso._____

ART. 15 bis - ORGANI SOCIALI_____

1. Sono organi della Società:_____

a) l'assemblea dei soci;_____

b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;_____

c) il presidente, qualora sia nominato il consiglio di amministrazione;_____

d) il revisore dei conti._____

2. Non sono ammessi organi sociali ed amministrativi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società, elencati nel comma 1 del presente articolo._____

3. Ai componenti degli organi sociali non può essere corrisposto alcun trattamento di fine mandato e non può essere deliberata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività._____

ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE_____

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea._____

2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica)._____

ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE_____

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia._____

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA_____

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque._____

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA_____

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del codice civile._____

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario

designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 21) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

2. Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

3. La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favore-

vole dei soci che rappresentino l'80 % del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

4. In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto di interessi.

5. Ai fini della totalitariorietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché se nominato, al revisore contabile.

ARTICOLO 22) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constatare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

ART. 22 bis - COMITATO DI CONTROLLO E SUOI COMPITI

1. Il comitato di controllo è composto da cinque membri nominati dai soci in sede assembleare.

2. Il comitato di controllo e vigilanza dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato triennale.

3. Il comitato di controllo si riunisce almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza dei propri membri, esso è costituito validamente quando siano presenti almeno tre suoi membri.

4. Il comitato di controllo ha i seguenti compiti:

* Verifica l'attuazione da parte della società delle normative

sia pubblicistiche che privatistiche ad essa applicabili, in particolare l'attuazione del piano triennale di trasparenza, l'attuazione del piano triennale anticorruzione, l'attuazione del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro.

* Vigila sul corretto operato della società con particolare riferimento al rispetto dell'oggetto sociale e delle norme statutarie.

5. Relaziona sullo stato di attuazione del piano di trasparenza e del piano anticorruzione all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo.

6. La carica di membro del comitato di controllo è gratuita.

Art. 22 ter - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE

1. La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. è obbligatoria.

2. La nomina è di competenza dell'organo politico amministrativo, individuato dal consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico.

3. Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza e le relative sanzioni sono previste nel verbale di nomina e nella lettera di nomina.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 23) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico; oppure,

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 2 (due) membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

b.1 - con metodo collegiale;

b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto;

b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto;

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a

dimissioni.

5. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; il diritto al risarcimento del danno è escluso solo in caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato, sempre che sia dato un congruo preavviso.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

7. Gli amministratori sono rieleggibili.

8. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

9. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

10. Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

11. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 24) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'articolo 23 del presente statuto, i componenti del consiglio di amministrazione, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono:

a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;

b) in via tra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione e comunque per tutte le operazioni di valore superiore a 50.000 (cinquantamila) Euro;

oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso della maggioranza degli amministratori.

ARTICOLO 25) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in ca-

rica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende respinta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

7. In caso di conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi.

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 26) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

1. A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 24 del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

3. La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica e deve essere diretta, oltre che ai sindaci e al revisore contabile, se nominati, a tutti i componenti dell'organo amministrativo i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono

comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

4. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.

6. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

7. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

8. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. _____

9. Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso. _____

10. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità la proposta è respinta. _____

ARTICOLO 27) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 28) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione: _____

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile; _____

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto. _____

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo. _____

3. La decisione di fusione della società ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ARTICOLO 29) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile. _____

2. A uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva: _____

a) le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'iva nonché quelle di sostituto d'imposta; _____

b) le funzioni inerenti l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi interessati, avvenga in conformità

alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento ed impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/94 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuale nel piano per la sicurezza ed ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori; l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; il controllo, in particolare, dell'idoneità e la conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, il loro controllo periodico di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti la cura e la vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dell'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali.

ARTICOLO 30) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

c) nel caso di amministrazione non collegiale:

c1- a ciascun membro del consiglio di amministratore in via disgiunta da altri, nelle materie in cui detto membro del consiglio di amministrazione possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo; _____

c2- ai membri del consiglio di amministrazione in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti membri del consiglio di amministrazione possano operare con metodo congiuntivo. _____

2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente. _____

ARTICOLO 31) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE _____

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile. _____

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi, di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile e di due supplenti, di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. _____

3. Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono: _____

a) compiere atti di ispezione e di controllo; _____

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari. _____

4. In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. _____

5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima. _____

6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso. _____

7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal

caso, è necessario che: _____

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza; _____

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; _____

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. _____

8. Al collegio sindacale non possono essere attribuiti i compiti e i doveri previsti dal Codice civile in materia di controllo contabile. Questi compiti vengono attribuiti a società di revisione esterne individuate con procedure di evidenza pubblica, ovvero attraverso l'individuazione di professionisti abilitati negli appositi albi pubblici. La revisione legale dei conti può essere attribuita alla società individuata per la revisione volontaria. _____

ARTICOLO 32) AZIONE DI RESPONSABILITA' _____

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consentano soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il quindici per cento del capitale sociale. _____

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO _____

ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI _____

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. _____

2. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile. _____

3. Tutti gli utili netti risultanti dal bilancio non verranno ripartiti tra i soci, ma destinati ad incrementare la riserva straordinaria, fatto eccezione per il 5% (cinque per cento) che rimane a riserva legale. _____

4. Alla società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. _____

5. La società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 36) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 37) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;

b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono

essere munite di firma digitale.

4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 40) ISTITUZIONE DEL LIBRO SOCI FACOLTATIVO

La società, a far tempo dalla data di entrata in vigore della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (art. 16, commi da 12 quater a 12 undecies), che ha convertito con modifiche il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, abrogando l'obbligo di tenuta del libro soci, istituisce e adotta, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall' art. 2218 cod.civ., il "Libro Soci" e subordina all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali, derogando parzialmente ai novellati articoli 2470 comma 1° cod.civ. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479 bis comma 1° cod.civ. (convocazione dell' assemblea, che avverrà secondo quanto previsto al precedente art. 16).

Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215 comma 1° c.c. e tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento.

Pertanto, a condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni ed i vincoli su di esse, avranno effetto nei confronti della società:

- per quanto riguarda quelli derivanti da atti tra vivi, dal momento dell' iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l' avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese;

- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell' iscrizione nel Libro Soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese, su presentazione alla società della documentazione richiesta per l' annotazione nel libro stesso dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

In tale libro saranno indicati per ogni socio, rappresentante comune e titolare di diritti sulle partecipazioni: il nome,

cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale, e, se posseduti, numero di telefono, di fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i diritti sulle partecipazioni medesime, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.

I soci, i rappresentanti comuni ed i titolari di diritti sulle partecipazioni sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.

Per quanto innanzi, la società è autorizzata ad effettuare le comunicazioni ai soci, ai loro rappresentanti comuni ed ai titolari di diritti sulle partecipazioni, comprese quelle per la convocazione delle assemblee, in base alle risultanze del Libro Soci.

Nel caso di modifiche nella titolarità delle partecipazioni o di nascita di diritti diversi, i diritti sociali di competenza potranno essere esercitati dal subentrante solo se dalla documentazione depositata risulti:

1) che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione statutaria eventualmente spettante agli altri soci, senza che il diritto sia stato validamente esercitato o vi sia rinuncia scritta alla stessa;

2) che, in presenza di limiti imposti dallo statuto sociale al trasferimento od alla apposizione di vincoli, siano state soddisfatte le condizioni previste dallo statuto medesimo;

3) che non sussistano, per qualsiasi causa, divieti di trasferimento, generali o specifici, della partecipazione sociale.

Il socio che trasferisca in tutto od in parte la propria quota di partecipazione sociale o che la sottoponga a vincoli senza l'osservanza dei patti sociali e senza provvedere, dopo il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla società risponde dei danni verso la società e verso gli altri soci.



Notaio
Valentina Rubertelli

Repertorio N. 39870

Raccolta N. 10632

VERBALE DI ASSEMBLEA

R E G I S T R A T O

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Entrate
di Reggio Emilia

11 21/01/2011

al n. 1152

Serie 1T

€. 324,00

Il giorno diciannove gennaio duemilaundici, in Reggio Emilia e
nel mio studio alle ore sedici e minuti trentacinque.

19-1-2011

Innanzi a me Dr. VALENTINA RUBERTELLI, Notaio iscritto al
Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in
Reggio Emilia con studio alla Galleria Cavour n. 5,

SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA DELLA

Società "Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" - Società a
Responsabilità Limitata" con sede in Cavriago (RE), Via
Guardanavona N. 9, capitale sociale Euro 38.000,00, contradd-
distinta presso la C.C.I.A.A. di Reggio nell'Emilia dal N.
02078610355 di Codice Fiscale e di Registro Imprese, nonché
dal N. 249664 del R.E.A.,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- * Proposta di modifica dell'articolo 33 del vigente statuto
sociale, in materia di ripartizione degli utili;
- * Proposta di precisazione dell'oggetto sociale, con conse-
guente modifica dell'articolo 2 dello statuto sociale, anche
in relazione all'intervenuta assenza di fine di lucro della
società a seguito della modifica di cui al punto precedente:
delibere relative e conseguenti.



E' PRESENTE

LUCREZIA CHIERICI, dirigente d'azienda, nata a Reggio nell'Emilia, il giorno 7 settembre 1954, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

La costituita, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 19) dello statuto sociale, la signora LUCREZIA CHIERICI, la quale,

C O N S T A T A T O

* che è presente, in proprio o per deleghe che, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali, l'intero capitale sociale in persona de:

Il "COMUNE DI CAVRIAGO" con sede in Cavriago (RE), piazza Don G Dossetti N. 1, contraddistinto dal N. 00446040354 di codice fiscale, titolare di una quota di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero centesimi) pari all'78,95% (settantotto virgola novantacinque percento) circa del capitale sociale;

Il "COMUNE DI BIBBIANO" con sede in Bibbiano (RE), Piazza Damiano Chiesa N. 2, contraddistinto dal N. 00452960354 di codice fiscale, titolare di una quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi) pari al 2,63% (due virgola sessantatre per cento) circa del capitale sociale;

Il "COMUNE DI CORREGGIO" con sede in Correggio (RE), corso
Mazzini N. 33, contraddistinto dal N. 00341180354 di codice
fiscale, titolare di una quota di Euro 3.000,00 (tremila
virgola zero centesimi) pari all'7,90% (sette virgola novanta
per cento) circa del capitale sociale; _____

Il "COMUNE DI CAMPEGINE" con sede in Campegine (RE), Piazza
Caduti del Macinato N. 1, contraddistinto dal N. 80000690356
di codice fiscale, titolare di una quota di Euro 1.000,00
(mille virgola zero centesimi) pari al 2,63% (due virgola
sessantatre per cento) circa del capitale sociale; _____

Il "COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA" con sede in Montecchio Emilia
(RE), Piazza Repubblica N. 1, contraddistinto dal N.
00441110350 di codice fiscale, titolare di una quota di Euro
2.000,00 (duemila virgola zero) pari al 5,26% (cinque virgola
ventisei per cento) circa del capitale sociale; _____

Il "COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA" con sede in Sant'Ilario
d'Enza (RE), Via Roma N. 84, contraddistinto dal N.
00141530352 di codice fiscale, titolare di una quota di Euro
1.000,00 (mille virgola zero), pari al 2,63% (due virgola
sessantatre per cento) circa del capitale sociale, _____

tutti e sei i Comuni sono rappresentati per delega dalla si-
gnora **LUCREZIA CHIERICI**, dirigente d'azienda, nata a Reggio
nell'Emilia il 7 settembre 1954, con residenza in Quattro
Castella (RE), Frazione Puianello, via Cavalieri di Vittorio
Veneto N. 23/1, Codice Fiscale CHR LRZ 54P47 H223 W; _____



* che è presente l'organo amministrativo in persona di: _____

.....sè medesima,.....AMMINISTRATORE UNICO; _____

* che la società non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2477 Codice Civile e che, pertanto, non risulta dotata di Collegio Sindacale; _____

* che non vi sono soci in mora con i versamenti ex articolo 2344, ultimo comma, del codice civile; _____

* che i soci innanzi indicati risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci (ove statutariamente vigente) nonché nel Registro delle Imprese; _____

* che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. _____

D I C H I A R A _____

di aver accertato l'identità e la legittimazione e, pertanto, che la presente assemblea totalitaria è validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. _____

Preliminarmente, l'assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente i capi posti all'ordine del giorno, stante la stretta connessione tra essi esistente. _____

Prendendo la parola il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono opportuno: _____

* escludere che la società persegua scopi di lucro, destinando pertanto gli utili sociali a riserva straordinaria; _____

* precisare l'oggetto sociale nel senso di definire il con- _____

petto di consulenza orientativa e dell'accreditamento in ambito dell'obbligo di istruzione, nonché eliminare le parti di esso incompatibili con la affermata assenza del fine di lucro.

In particolare, spiega il Presidente, si rende necessario:_____

* prevedere che per consulenza orientativa si debba intendere la prestazione di servizi educativi di orientamento anche all'interno del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai giovani fino a 18 anni;_____

* prevedere che l'accreditamento avvenga anche in qualità di organismo idoneo alla gestione dell'obbligo di istruzione, in ambito di bandi provinciali, regionali e nazionali, finanziati con risorse pubbliche;_____

* eliminare la possibilità di compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, connesse al raggiungimento degli scopi sociali, stante la loro incompatibilità con l'assenza di fine di lucro._____

Dopo breve discussione l'assemblea, _____

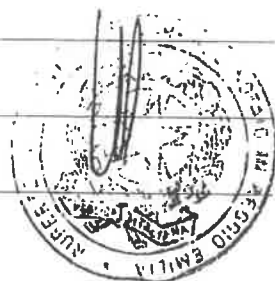
U D I T A

la relazione del Presidente, _____

D E L I B E R A

=A=

* di escludere il fine di lucro, vietandone pertanto la distribuzione tra i soci in qualsiasi forma di utili e prevedendone la destinazione a riserva legale, straordinaria ed al reimpiego in attività analoghe;_____



* di modificare, conseguentemente, l'articolo 33 dello statuto sociale che assume il seguente tenore letterale:_____

"ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI_____

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno._____

2. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile._____

3. Tutti gli utili netti risultanti dal bilancio non verranno ripartiti tra i soci, ma destinati ad incrementare la riserva straordinaria, fatto eccezione per il 5% (cinque per cento) che rimane a riserva legale._____

4. Alla società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura._____

5. La società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi

di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.".

=B=

* di precisare l'oggetto sociale nel senso di definire il concetto di consulenza orientativa e dell'accreditamento in ambito dell'obbligo di istruzione; ed eliminare le parti incompatibili con la sopravvenuta assenza del fine di lucro;

* di modificare, conseguentemente, l'articolo 2) dello statuto sociale che assume il seguente tenore letterale:

"ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto l'attività di formazione professionale, ricerca e consulenza orientativa, con particolare riferimento all'innovazione della Pubblica Amministrazione e allo sviluppo dell'occupazione, anche intesa come creazione di lavoro autonomo o d'impresa. Per attività di consulenza orientativa si intendono servizi educativi di orientamento anche all'interno del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai giovani fino a 18 anni. Per attività di formazione professionale è da intendersi ogni intervento di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione, aggiornamento, realizzati con metodologia in presenza e/o a distanza e modalità corsuali o individualizzate. Per il raggiungimento di questo scopo, la società potrà:

* prestare servizi di orientamento, finalizzati a garantire

alle persone un qualificato accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione, formazione e lavoro;

* attuare tirocini formativi, finalizzati a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro o la riconversione professionale;

* accreditarsi quale organismo idoneo alla gestione dell'obbligo di istruzione nell'ambito di bandi provinciali, regionali e nazionali, finanziati con risorse pubbliche;

* stipulare convenzioni, anche con enti pubblici territoriali, al fine di dotarsi di capacità logistiche specifiche.

2. La società può altresì assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, partecipare a consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa.

3. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a Collegi, Ordini o Albi professionali."

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti cinquantacinque.

Viene allegato sotto la lettera "A" il testo dello statuto sociale nella sua versione aggiornata, dalla cui lettura io Notaio vengo dispensato.

Le parti danno atto che il pagamento dell'imposta di bollo relativa al presente atto e sue formalità inerenti e conseguenti sarà assolta in via forfettaria ed in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 1°, comma 1 bis, della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, N. 642, così come modificato dall'articolo 9 del D.P.R. 18 agosto 2000, N. 308.

Le parti mi dichiarano che i codici fiscali sopra indicati sono perfettamente conformi a quelli loro attribuiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le "parti contraenti" prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria); esse altresì acconsentono al "trattamento" dei dati stessi, anche qualora si tratti di "dati sensibili", da parte del "titolare del trattamento" e dei suoi "incaricati", mediante strumenti, compresi quelli informatici, idonei alla loro gestione e archiviazione, sia al fine del compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso, sia al fine di soddisfare esigenze organizzative dello studio notarile; le "parti contraenti" pure autorizzano il "trattamento" dei dati predetti da parte di

soggetti terzi, incaricati dal "titolare del trattamento", che
siano preposti alla tenuta e alla gestione delle banche dati
contenenti i Registri Immobiliari, gli Archivi Catastali, il
Registro delle Imprese e ogni altro Pubblico Registro, o che
comunque siano preposti a qualsiasi Ufficio ove debbano
svolgere adempimenti dipendenti dalla stipula del presente
contratto. _____

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di
mia fiducia e completato da me Notaio su fogli tre per fac-
ciate dieci, ho dato lettura, alla Parte, che lo approva. _____

Atto sottoscritto alle ore sedici e minuti _____

cinquantaquattro. Firmato:

LUCREZIA CHIERICI.

VALENTINA RUBERTELLI NOTAIO (SIGILLO)